

Avv. **ABRAMO LEVI**



L'IPNOTISMO

NEL

DIRITTO PENALE COSTITUENDO



TORINO

UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE

33, Via Carlo Alberto, 33

1892

L'IPNOTISMO

NEL DIRITTO PENALE COSTITUENDO

Un processo che si è svolto a Torino nel 1890 e che andò celebre sotto il nome di *processo delle sonnambule*, mi ha fatto pensare sino d'allora alla necessità che vi sarebbe di una legislazione che intendesse a contemplare ed a reprimere i più comuni abusi dello ipnotismo.

Lo vuole l'interesse della tranquillità dei consociati che si sentono indifesi contro le possibili azioni anti-giuridiche di un suggestionato; lo vuole l'interesse di coloro che sono specialmente sottoposti all'ipnotizzazione sia per scopo di lucro, che per scopo scientifico. Si ricorse in quel processo alla figura delittuosa della truffa ed al reato di esercizio abusivo dell'arte medica. In altri termini si accusavano i tenenti gabinetto magnetico di Torino, di avere in complicità colle loro sonnambule, infingendo poteri immaginari, carpito delle somme a parecchi individui che avevano avuta l'ingenuità di ricorrere a loro per consultarsi intorno a certe malattie di cui credevansi affetti e di avere in tale occasione ordinati rimedi.

Naturalmente si discusse intorno alla esistenza o meno della lucidità sonnambolica.

Lombroso la ammetteva come un sesto senso risve-

definito ancora dalla scienza ma da lui constatato in fatto, e Marro la negava (i due psichiatri erano periti di accusa).

Si discusse ancora intorno alla responsabilità delle sonnambule che ubbidivano passivamente agli ipnotizzatori, soggiogate da una forza (oramai incontesa) sopraffante la loro volontà.

Pochi pensarono in quel momento però alle disgraziate femmine (delle quali due ebbero nel corso del dibattimento parecchi eccessi epilettiformi e tali da muovere a sentimenti di profonda pietà) vittime incoscienti della loro triste professione.

* * *

Non è del giurista il primo tema della discussione. Esista o non la *seconda vista o lucidità sonnambolica*, lo dirà la scienza medico-psichiatra, se pure, su tale punto riuscirà a mettersi d'accordo.

Lo interessano piuttosto vivamente le due ultime questioni a cui ho sovra accennato.

È deplorabile che si debba ricorrere al reato di truffa e all'esercizio arbitrario della medicina, o ad altra figura delittuosa, per trovare il modo di impedire l'abuso di una professione che si riconosce indubitabilmente pericolosa e dannevole, e che poi magari in certi casi non si riesca nell'intento (1); ed in altri si riesca, torturando la legge e cercandole sensi molto reconditi come fece la Cassazione romana in una sua sentenza, 21 aprile 1891, a relazione Onnis, causa Mingone e Cornelio.

* * *

È impossibile fare una esposizione completa dei reati, che taluno può commettere a danno di terzi valendosi dell'opera passiva dell'ipnotico; converrebbe riprodurre quasi per intero la classificazione che dei

(1) La Corte d'appello assolse i magnetizzatori e le sonnambule pel reato di truffa, li condannò pel solo esercizio abusivo

reati, diretti all'offesa del diritto individuale, sociale o politico, offre ogni Codice, come ogni più umile trattato di criminologia (1).

Ma è possibile però risolvere il primo punto intorno alla responsabilità dei *soggetti passivi* della ipnotizzazione, ed indagare con quali mezzi potrebbesi impedire che qualunque birbo, valendosi dell'ipnotismo, per fine di lucro immediato, o per commettere colla quasi certezza della impunità azioni delittuose, occupi la volontà di un terzo che agirebbe mandatario incosciente.

Richet (2), Liegeois (3) affermano che i ricordi dello stato sonnambolico e della catalessi hanno un corso indipendente da quelli dello stato di veglia, per guisa che il sonnambulo ed il catalettico, quando sono desti, dimenticano ciò che appresero nel sonno; ed ubbidiscono alla suggestione ricevuta senza conservare traccia nella loro memoria delle pratiche ipnotiche a cui furono soggetti e da cui dipende la suggestione medesima.

Il tema della responsabilità penale dell'ipnotizzato nei fatti da lui commessi o nel sonno o nella veglia, ma sempre come conseguenza diretta della suggestione ipnotica, formò già oggetto di studio e discussione.

L'articolo 45 del vigente Codice penale che dispone: "nessuno può essere punito per un delitto, se non abbia *voluto* il fatto che lo costituisce"; e l'art. 46 stesso Codice che dichiara "non punibile colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, era in tale stato di infermità di mente da togliergli la coscienza o la *libertà* dei propri atti", allo stato attuale della legge sarebbero le disposizioni che dovrebbero applicarsi.

Ma a questo punto sorgono due questioni: che sia si consideri l'ipnotizzato agente nello stato sonnambolico o catalettico, sia che lo si consideri agente nello stato di veglia ma in dipendenza di una suggestione.

(1) CAMPILI, *Il grande ipnotismo nei rapporti del diritto penale*.

(2) RICHEL, *L'homme et l'intelligence*, Paris, 1884. Digitized by Google

Nessuno può sostenere che nello stato sonnambolico o catalettico l'intelligenza e la volontà del soggetto, abbiano funzione regolare, e ciò anche quando l'ipnotico in apparenza si ribella all'operatore.

Richet ha potuto rilevare, in alcuni casi speciali che, anche quando la coscienza sembra conservata, e nessuna modificazione avvenuta, si ottengono colla stessa facilità fenomeni di suggestione (1). E Lombroso (2) racconta di un caso in cui parve ribellarsi l'ipnotizzato ma in un modo singolare: suggeritogli che era Napoleone ed ordinatogli di scrivere un ordine del giorno ai suoi soldati, scrisse invece:

« Soldats! Parce que maintenant on peut ordonner à l'empereur d'écrire sur un table noire je demet ma charge. — Napoléon ».

Il Campili, nell'opera sovra citata, afferma che le allucinazioni catalettiche o sonnamboliche si provocano senza alcuna resistenza da parte del paziente, il quale vedrà sempre i sogni ed i fantasmi indotti, come realmente esistessero, ed infallibilmente darà a conoscere l'odio, o l'amore, o la meraviglia, o il dispetto, o il ribrezzo, che suscitano in lui le apparizioni alle quali idealmente assiste. E conclude constatando che la intelligenza del soggetto è perciò infatti inoperosa e non esercita alcun sindacato sugli speciali sentimenti e sulle speciali idee che entrano forzosamente a preoccupare lo spirito indifeso di lui.

E infatti nell'esempio che abbiamo citato più sopra, il soggetto ebbe tanta forza per ribellarsi di scrivere un ordine del giorno nel senso inteso forse da chi lo suggestionava: ma pur tuttavia scrisse l'ordine del giorno, e si credette, per pochi minuti, realmente Napoleone.

Curiose al riguardo riuscirono le esperienze del Lombroso (3) nella persona di alcuni studenti, ai quali suggerì, nello stato sonnambolico, di mutare personalità.

(1) RICHEL, *L'homme et l'intelligence*, Paris, 1884 e *Revue philos.*, 1883, n. 3.

Campili sostiene anche intorno a questo punto la irresponsabilità del sonnambulo. Segue egli in ciò l'opinione dello Ziino, il quale non punisce il delitto quando fra il momento ideologico e l'attuazione criminosa esiste un incidente *fisiopatologico* che rompe o rilascia la sequela dei transiti successivi e necessari dall'*affectus* all'*effectus* (1).

E soggiunge, che siccome l'azione di chi si sottomette all'ipnotismo per facilitarli l'esecuzione di un reato, dipende dal mandato che è per dargli l'ipnotizzatore e dal suo avverarsi, così perde ogni punibilità.

Questo ragionamento starebbe nel caso che il mandato non venisse eseguito ed il delitto non fosse commesso.

Allora è giusto che l'intenzione non potesse punirsi.

Ma quando invece l'intenzione fu susseguita dal delitto, deve equipararsi la suggestione procuratasi a bella posta dall'agente per commetterlo al fatto di chi ricerchi, trovi ed adoperi un'arma colla quale compie una sceleraggine (2).

E poichè le suggestioni hanno anche effetto a distanza di tempo e nello stato di veglia, così che già svegli, distratti ed occupati in faccende che li interessano moltissimo, gli ipnotizzati al momento dato si turbano e si interrompono per eseguire la suggestione (3), le cose sin qui dette si riferiscono anche a questi casi.

* * *

Ad ovviare pertanto ai pericoli che in riguardo ai consociati possono sorgere dalle *pratiche* ipnotiche è necessaria una legge preventiva e repressiva.

Preventiva nel senso di proibire in modo assoluto ogni esperimento di ipnotismo che non sia fatto a scopo scientifico nelle cliniche universitarie, o a scopo terapeutico.

(1) ZIINO, *Fisiopatologia del delitto*, Napoli, 1884, pag. 56.

(2) V. CARRARA, *Programma*, Parte generale, § 331.

Repressiva: nel senso di punire severamente quelli che si valessero dell'ipnotismo come arma atta a conseguire fini maliziosi o malvagi.

*
**

Ma, già l'ho detto, disposizioni legislative occorrono anche per tutelare quei poveri disgraziati che, sottoposti troppo di frequente all'ipnotismo, vi vengono per così dire educati e vanno soggetti, non solo nel campo volitivo ad una passività morbosa, ma eziandio a malanni d'ogni fatta.

Così Lombroso notò in Italia parecchi casi, e li cita, di alienazione mentale, di epilessia, di isterismo, di sonnambulismo, di amnesia sviluppatasi o ridestatisi dopo le manovre ipnotiche in Torino di un magnetizzatore francese; e nel campo della medicina legale suggerì dei rimedi (1).

Col nuovo Codice penale italiano, seguendosi l'esempio della Francia, dell'Austria, dell'Inghilterra, della Germania, dell'Olanda, ecc., si prescissero pene contro gli ubbriachi, perchè, dice la relazione ministeriale: " Non solamente l'ubbrachezza degrada ed abbrutisce l'uomo, togliendogli ragione e coscienza, esponendolo a miserando spettacolo come oggetto di scherno e di sprezzo, ma lo rende pericoloso a sè medesimo ed agli altri ". E poichè l'esperienza non dimostra oramai soltanto i terribili effetti dell'ubbrachezza, ma ha posto in sodo eziandio le disastrose conseguenze delle irrazionali pratiche dell'ipnotismo in rapporto a coloro che vi vengono sottoposti, niente di più logico che si invochi presto una legge che vi ponga possibilmente riparo. E ciò a prescindere anche da tutte le conseguenze dell'ipnotismo nel diritto civile.

*
**

Nel Codice penale vigente, là dove si parla di lesioni personali (art. 372), si può, con una certa larghezza di

vedute, comprendere il fatto di colui che offenda la salute o la mente di un individuo, anche non valendosi di mezzi materiali.

Perchè, a differenza di quanto era disposto nell'articolo 557 del Codice penale sardo, che si serviva delle espressioni " ferite, percosse od altre simili offese volontarie „, alludendo che le altre offese dovessero essere *simili* alle ferite e percosse e quindi materiali(1), nel nuovo Codice si è richiesto soltanto per la sussistenza della lesione che si *cagioni* (non importa con quale mezzo) un danno nel corpo, nella salute, ecc.

Ora, dal momento che si ritiene che il catalettico ed il sonnambulo non agiscano *compos sui* quando trovansi nel periodo del sonno o nella veglia, ma sotto l'impulso di una suggestione, deve ritenersi che la loro mente è ammalata.

Se è ammalata, soffre un danno, per cui chi ha cagionato tale danno deve ritenersi responsabile di lesione personale.

Però è a notarsi che, a parte il danno mediato, quello immediato non dura dieci giorni di seguito, per cui il delitto rimane a querela di parte (art. 372, ult. alinea, Codice penale).

E siccome d'ordinario il soggetto si sottopone volontariamente a quella lesione del suo intelletto, mentre l'operatore può ordinare nel sonno quello che vuole sia fatto durante la veglia, colla certezza di essere ubbidito, così è evidente che una tale querela non verrà mai presentata, sia perchè quest'ultimo la impedisca, sia perchè chi si sottopone volontariamente alle pratiche ipnotiche non penserà di lagnarsene poi.

La legge che si reclama per disciplinare l'esercizio dell'ipnotismo non ha ad essere di quelle che ne proibiscano l'uso assoluto, come già un tempo si era fatto. Oggi si sa che il demonio non entra nell'ipnotismo e nell'isterismo, fenomeni prettamente naturali e si è appreso che forse molto nella terapeutica potrà giovare la suggestione ipnotica.

